



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ILARIA AMELIA CAGGIANO

Seduta del 27/07/2021

FATTO

Il ricorrente rappresenta di essere intestatario di un buono fruttifero, emesso il 16/4/1988 e appartenente alla serie "Q/P".

Lamenta che gli interessi corrisposti dall'intermediario all'atto del rimborso non sono conformi a quanto indicato originariamente sul retro del titolo.

In particolare, sostiene di aver diritto, per il periodo dal 21° al 30° anno, al riconoscimento dei rendimenti indicati sul retro, atteso che con il timbro apposto dall'intermediario sono stati modificati i rendimenti fino al 20° anno, mentre non risultano modificate le condizioni previste per il periodo successivo.

Chiede, pertanto, il rimborso del buono secondo i tassi di riferimento del vecchio corso, per il periodo 21° - 30° anno.

Parte resistente, costituitasi, si oppone, eccependo preliminarmente in rito:

a) la irricevibilità della domanda in quanto relativa a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009, quindi al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario, che sussiste per comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009. Argomenta al riguardo che la fattispecie oggetto del presente ricorso, riguardando i rendimenti previsti all'atto della sottoscrizione, avvenuta nel 1988 attenga a vizi genetici del negozio; che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre alla consegna del buono, cioè alle "operazioni o comportamenti" dell'intermediario, che hanno determinato nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa la spettanza allo stesso degli importi indicati sul retro del titolo, e non, invece, al momento in cui è stato richiesto il rimborso del buono,



ovvero il momento in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato (cfr. Collegio di Bologna n. 7097/20). Tale interpretazione è sostenuta dalla sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. la quale ha ritenuto che il meccanismo di "eterointegrazione" dei tassi dei Buoni Fruttiferi trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto", che nel caso di specie è avvenuto nel 1986;

b) la inammissibilità della stessa in quanto concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro. Argomenta al riguardo che i buoni fruttiferi sono mezzi della raccolta del risparmio, interamente disciplinati da norme di carattere speciale e quindi ascrivibili a prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario e tali da non poter essere sottoposti alla cognizione dell'Arbitro Bancario Finanziario che è relativa invece a operazioni e servizi bancari e finanziari e non anche controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari.

Inoltre, la resistente sarebbe ricompresa tra gli intermediari di cui alla Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, ma solo con riferimento alle attività di bancoposta alle quali si applicano le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario, attività tra le quali non rientrerebbe il collocamento dei buoni fruttiferi.

Nel merito del ricorso, oppone che la domanda sarebbe, in ogni caso, infondata in quanto:

(a) le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo anche di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q";

(b) la resistente ha applicato pedissequamente le prescrizioni del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 (i) apponendo i timbri previsti dal predetto decreto e (ii) riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto;

(c) parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie "Q";

(d) era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi sarebbero documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni;

Conclude, chiedendo, in via preliminare, all'ABF di dichiarare l'inammissibilità ovvero l'irricevibilità del ricorso; nel merito, di rigettare tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto.

DIRITTO

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono fruttifero emesso, con clausola di pari facoltà di rimborso, il 16/4/1988, ovvero dopo l'entrata in vigore del DM del 13 giugno 1986 emesso su un modulo della serie O, successivamente ri-denominato P, poi ulteriormente modificato in Q/P del valore nominale di lire cinque milioni.

Vanno esaminate in via preliminare le due eccezioni di improcedibilità sollevate



dall'intermediario convenuto, ovvero quella per incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, avuto riguardo alla data di sottoscrizione del buono in questione, anteriore al 1° gennaio 2009, e quella relativa all'incompetenza per materia, in quanto i buoni postali rivestirebbero la qualifica di prodotti finanziari.

Nessuna delle due eccezioni preliminari merita accoglimento (v. anche Collegio di Coordinamento n. 5676 dell'8 novembre 2013 con riguardo a fattispecie nei confronti del medesimo intermediario).

Priva di fondamento è l'eccezione di incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, non avendo alcuna rilevanza, a tale riguardo, la data di sottoscrizione del buono in questione. Il ricorso, infatti, non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli o i comportamenti delle parti al momento della sottoscrizione, bensì i diritti del cliente sui rendimenti maturati in base all'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui BFP. In linea con il proprio consolidato orientamento, pertanto, l'eccezione sollevata dall'intermediario resistente non risulta degna di accoglimento da parte di questo Collegio (in termini, Collegio Napoli, dec. 50/2013; Collegio di Milano dec. n. 478/2014 nonché, implicitamente, non rilevando alcuna pregiudiziale Collegio Coordinamento dec. n. 6142/20)).

Per quanto attiene alla competenza per materia dell'ABF, ribadendo quanto sostenuto in occasione di precedenti ricorsi nei quali si erano poste le medesime problematiche, il Collegio constata che, ferma la legittimazione passiva dell'intermediario convenuto ai sensi delle disposizioni regolatrici dell'ABF, la normativa speciale ha attratto la materia del risparmio postale nell'ambito della competenza dell'ABF. In particolare, ai sensi delle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" della Banca d'Italia, sono soggette alla competenza dell'ABF anche Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta e, ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 14 marzo 2001, n.144, i buoni fruttiferi sono riconducibili alle attività di «bancoposta». Sul punto, si è già pronunciato il Collegio di coordinamento, con decisione n.5673/2013: « [...] Il d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta", dopo avere precisato all'art. 1 che per risparmio postale si intende "la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti", e all'art. 2, comma 1, che le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono la "raccolta del risparmio postale" (menzionata distintamente dalla raccolta del risparmio fra il pubblico di cui all'art. 11, comma 1, T.U.B.), e che a "Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti", al comma 6 dello stesso articolo ha stabilito che "il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili" [...] L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta[...]. Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento».



Ciò premesso, dall'esame del buono appartenente alla serie "Q/P", emerge che il buono è stato emesso su di un modulo che è stato oggetto di successive correzioni:

- sul lato frontale, è presente la stampigliatura originaria riportante la lettera "O", serie non più in vigore all'epoca dell'emissione, oggetto di sbarramento. Risultano apposti due ulteriori timbri: un timbro riportante la lettera P, e un secondo con l'indicazione della serie "Q/P";
- sul retro la tabella stampata presenta i tassi di rendimento della serie O; inoltre, sono apposti due timbri, uno dei quali riporta i tassi di rendimento della serie P/O, mentre l'altro riporta i tassi di rendimento della serie Q/P;
- nulla risulta sovrascritto per periodo che va dal 21° al 30° anno, in relazione al quale il titolo riporta quanto originariamente stampigliato.

Sulla questione presupposta alla domanda, relativa alla mancata modifica dei rendimenti apposti sul retro dei moduli dei BF per il periodo dal 21° al 30°, in dipendenza della quale il ricorrente chiede l'applicazione delle condizioni portate dal documento e l'intermediario quelle introdotte dal DM 13 giugno 1986 anteriore all'emissione del buono (proprie della serie Q), è intervenuto di recente il Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142 del 03.04.2020), seppur con riferimento a modulo in origine relativo alla serie P, il quale ha enunciato il seguente principio di diritto: *"Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli"*. Il Collegio, chiarendo la fattispecie presa in esame dalla più recente Corte di legittimità al fine di uniformarsi, ha ivi rinvenuto la già nota distinzione tra le ipotesi di modifica del rendimento per provvedimento ministeriale anteriore o successivo all'emissione del titolo, reputando che in caso di provvedimento amministrativo che modifichi le condizioni indicate sul retro del titolo e che sia anteriore alla sottoscrizione del BFP, deve prevalere la scritturazione sul titolo (v. Collegio di coordinamento, n. 5674/2013; nonché, da ultimo, Coll. Milano, n. 21262/2019; Coll. Napoli, n. 2854/2019). Il Collegio di Coordinamento non manca di chiarire, in proposito, come *«ben oltre un mero affidamento soggettivo»* del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi, la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda attratta alla sfera dell'accordo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, formatosi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni.

Deve precisarsi, in via di applicazione analogica, le medesime conclusioni sono state raggiunte dai Collegi territoriali nel caso di utilizzo della modulistica della serie "O" con apposizione di una pluralità di timbri sul fronte e sul retro, con la precisazione che, fino al 20° anno, sono comunque ritenute applicabili le condizioni della serie "Q".

Nel caso in esame, il titolo contestato risulta sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento (il D.M. Tesoro 13 giugno 1986) che ha modificato le condizioni indicate sul retro del medesimo. Ne consegue che, per il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale oggetto del presente accertamento, la volontà delle parti deve considerarsi formata sulla dicitura presente sul retro del buono (che è quella originariamente apposta), e sulla quale non è apposto alcun timbro. Ciò anche in deroga alla disciplina del decreto ministeriale.

Con riferimento all'applicazione della ritenuta fiscale ai rendimenti, si rileva che, nonostante sui buoni della serie "Q/P" non vi sia riferimento alle trattenute fiscali, per la liquidazione dei rendimenti dal 1° al 20° anno - in applicazione dell'art. 7 del D.M. 23.06.1997 secondo cui gli interessi che maturano annualmente sui BF emessi dal



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

21.09.1986 al 31.12.1996 (appartenenti alla serie Q, R, S) devono essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale del 12,50% - la resistente applica la ritenuta annualmente. Allo stesso modo, alla luce dell'orientamento prevalente dei Collegi, anche i rendimenti relativi agli ultimi dieci anni (liquidati nella misura fissa indicata sul titolo in regime di capitalizzazione semplice) devono essere computati al netto della ritenuta fiscale.

Il Collegio ritiene dunque fondata e meritevole di accoglimento, la domanda riguardante il BFP serie Q/P sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro del titolo oggetto di ricorso.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO